


# OPPORTUNITÀ E CONFORMITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PACKAGING

Pierluigi Gorani - *Senior Manager - Fiscalità Ambientale BDO*

BDO per FLA - 14.11.2023



**FLA**  
Eventi



# BDO: UNA RETE INTERNAZIONALE A SUPPORTO DELLE AZIENDE ITALIANE

UNA PRESENZA GLOBALE: +160 PAESI



# BDO: UNA RETE INTERNAZIONALE A SUPPORTO DELLE AZIENDE ITALIANE

## BDO IN ITALIA

AUDIT | ADVISORY | BSO | TAX | LAW

BDO è presente in Italia da oltre 50 anni dove si colloca nella **Top 5** delle organizzazioni di revisione e consulenza. Una realtà integrata rappresentata dalle seguenti entità italiane:

### ► BDO Italia S.p.A.

La società concentra le attività di audit ed organizzazione contabile. BDO Italia S.p.A. ha sede legale ed amministrativa in Milano ed è iscritta al n.167911 del Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### ► BDO Advisory Services S.r.l.

La società opera nel campo delle attività di advisory e compliance e ha sede legale ed amministrativa in Milano.

### ► BDO Tax S.r.l. Stp

La società opera nel campo della consulenza ed assistenza tributaria e societaria con sede legale ed amministrativa in Milano.

### ► BDO Law S.r.l. Sta

La società opera nel campo della consulenza ed assistenza legale, giuridica, societaria e stragiudiziale con sede legale ed amministrativa in Milano.



**impegno e  
professionalità,  
ogni giorno,  
senza eccezione**

#### I principali obiettivi del nostro modello organizzativo



La condivisione e il potenziamento dell'expertise di ciascuna entità coinvolta a beneficio della qualità dei servizi offerti al Cliente e al mercato.



Dinamiche relazionali semplificate tra il Cliente e le diverse entità BDO.



L'efficienza aziendale e l'ottimizzazione delle strutture di costo e dei processi aziendali, in termini, ad esempio, di Human Resources, Formazione, Comunicazione aziendale, Amministrazione.

# OGGETTO DELL'INCONTRO ODIERNO

## Principi e imballaggi: capire per valutare

➤ Principio EPR: **Extended Producer Responsibility** o Responsabilità Estesa del Produttore. Uno dei principi cardine della politica ambientale dell'Unione Europea che si affianca al principio «Chi inquina paga» dei primi anni '80.

➤ Focus dell'incontro di oggi sono **gli imballaggi** che sono così definiti:

ai sensi dell'art. 218, D.Lgs. n. 152/2006, è definito “Imballaggio” «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo».



IMBALLAGGIO  
PRIMARIO

«Imballaggio concepito in modo da costruire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore»



IMBALLAGGIO  
SECONDARIO


«Imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita ....»



IMBALLAGGIO  
TERZIARIO

«Imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, delle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita .....»

# INTRODUZIONE AL PRINCIPIO EPR: RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE



# RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

## Definizione

- Il cosiddetto “Regime di responsabilità estesa del produttore” (**EPR - Extended Producer Responsibility**), come definito dalla Direttiva europea 852/2018, implica «una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto».
- I regimi EPR coinvolgono diversi prodotti: **imballaggi**, prodotti tessili e calzature, AEE - Apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, batterie, pneumatici, olii esausti.



# DIRETTIVA EUROPEA SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Nr. 62 del 1994 modificata dalla nr. 852/2018

La Direttiva europea sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio richiede agli Stati membri di intraprendere misure appropriate per contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

Le principali **misure** prevedono:

- sistemi di deposito e/o *EPR schemes*;
- Progettazione sostenibile del packaging;
- obiettivi minimi di riciclo per materiale d'imballaggio (entro il 2025; entro il 2030);
- Finanziamento della raccolta e successivo avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio;
- rispetto dei requisiti essenziali;
- immissione di una percentuale minima di imballaggio riciclato e/o imballaggi riutilizzabili.



# DIRETTIVA EUROPEA SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

## Obiettivi di riciclo

2008

OBIETTIVI	Minimo	Massimo
Recupero totale	60%	—
Riciclo totale	55%	80%
Riciclo di materiale		
Acciaio	50%	
Alluminio	50%	
Carta	60%	
Legno	35%	
Plastica	26%	
Vetro	60%	

2025

OBIETTIVI	Minimo	Massimo
Recupero totale	—	—
Riciclo totale	65%	—
Riciclo di materiale		
Acciaio	70%	
Alluminio	50%	
Carta	75%	
Legno	25%	
Plastica	50%	
Vetro	70%	

2030

OBIETTIVI	Minimo	Massimo
Recupero totale	—	—
Riciclo totale	70%	—
Riciclo di materiale		
Acciaio	80%	
Alluminio	60%	
Carta	85%	
Legno	30%	
Plastica	55%	
Vetro	75%	



**IL CONTESTO NAZIONALE:  
IL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006**

# IL RECEPIMENTO NAZIONALE

Dal contesto europeo a quello nazionale



La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in Europa è attualmente disciplinata dalla **Direttiva 94/62/CE** e successive modifiche (Direttiva 2004/12/CE e Direttiva 2018/852/CE).



La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in Italia è attualmente disciplinata dal **D.lgs. 152/2006**, in recepimento della norme europee come di seguito specificato:

- Direttiva 94/62/CE → D.lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi)
- Direttiva 2004/12/CE → D.lgs. 152/2006 (che sostituisce Decreto Ronchi)
- Direttiva 2018/852/CE → D.lgs. 116/20 e successive modifiche apportate con DL 77/2021 (che modificano il D.lgs. 152/2006)

# IL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

## L'impianto della norma

### Principi

- Principio “Chi inquina paga”
- Principio della «Responsabilità Estesa del Produttore»

### Obiettivi

Obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio

### Campo di applicazione

Tutte le tipologie di imballaggi (**primari, secondari e terziari**) immessi al consumo sul territorio nazionale

### Soggetti responsabili

- Tutti gli operatori economici (produttori e utilizzatori di imballaggi)
- Le autorità pubbliche
- I cittadini

# IL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

## Campo di applicazione della norma

### IMBALLAGGIO

*il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo*

### COSA E' IMBALLAGGIO?



### COSA NON E' IMBALLAGGIO?



# IL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

## Sistemi EPR

Per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo, produttori e utilizzatori di imballaggi possono alternativamente:

- a) aderire al **Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI**;
- b) organizzare un **sistema autonomo**, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un **sistema di restituzione** dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema;

### CONSORZIO CONAI



### SISTEMI AUTONOMI






# IL SISTEMA CONAI

# IL SISTEMA CONAI

## Conai e Consorzi di Filiera




Il D.Lgs. 152/06 (art. 223) prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio. Pertanto, il Sistema CONAI si integra con l'attività di sette **Consorzi di Filiera**, ciascuno competente per un materiale, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime per la produzione di imballaggi.

Il Consorzio Conai preleva dai propri Consorziati il Contributo Conai per nome e per conto dei Consorzi di Filiera.

# IL SISTEMA CONAI

## Contributo Ambientale Conai (CAC)

Il Contributo Ambientale Conai rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale Conai ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tale Contributo **è dovuto per tutti imballaggi imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale**. Viceversa non è dovuto per gli imballaggi che vengono esportati i cui rifiuti sono gestiti all'estero.



# IL SISTEMA CONAI

## Contributo ambientale Conai (CAC) 2023

MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA	CAC (€/ton)	CAC (€/ton)	CAC (€/ton)
		GEN23-GIU23	LUG23-SET23	OTT23-DIC23
ACCIAIO	-	5,00 €	5,00 €	5,00 €
ALLUMINIO	-	7,00 €	7,00 €	7,00 €
CARTA	FASCIA 1	5,00 €	5,00 €	 35,00 €
CARTA	FASCIA 2	25,00 €	25,00 €	 55,00 €
CARTA	FASCIA 3	115,00 €	115,00 €	 145,00 €
CARTA	FASCIA 4	245,00 €	245,00 €	 275,00 €
LEGNO	-	8,00 €	8,00 €	8,00 €
PLASTICA	FASCIA A1.1	20,00 €	20,00 €	20,00 €
PLASTICA	FASCIA A1.2	60,00 €	 90,00 €	90,00 €
PLASTICA	FASCIA A2	150,00 €	 220,00 €	220,00 €
PLASTICA	FASCIA B1.1	20,00 €	20,00 €	20,00 €
PLASTICA	FASCIA B1.2	20,00 €	20,00 €	20,00 €
PLASTICA	FASCIA B2.1	350,00 €	350,00 €	350,00 €
PLASTICA	FASCIA B2.2	410,00 €	 477,00 €	477,00 €
PLASTICA	FASCIA B2.3	555,00 €	555,00 €	555,00 €
PLASTICA	FASCIA C	560,00 €	560,00 €	560,00 €
PLASTICA BIO	-	170,00 €	170,00 €	170,00 €
VETRO	-	23,00 €	23,00 €	 15,00 €

Produttori e utilizzatori versano il Contributo Conai in proporzione alla quantità, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale.

Fino al 2017 il Contributo Conai era unico per materiale.

A partire dal 1° gennaio 2018 Conai ha avviato la **diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica**, collegando il livello contributivo alla loro effettiva riciclabilità e ai loro impatti ambientali, così come ai costi legati alla gestione del loro fine vita.

Con la stessa logica, a partire dal 1° gennaio 2019 Conai ha avviato la **diversificazione contributiva anche per gli imballaggi in carta**, prevedendo un contributo maggiorato per gli imballaggi compositi a base carta, con livelli crescenti di contributo al diminuire della quota di carta sul peso totale dell'imballaggio.

# IL SISTEMA CONAI

## Adempimenti per gli importatori di imballaggi

**Gli imballaggi acquistati dall'estero (sia provenienza UE che extra UE) - sia vuoti che pieni** (imballaggi di confezionamento e trasporto delle merci importate) - ricadono interamente nelle competenze di CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale Conai.

Poiché vengono utilizzati sul territorio nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio sullo stesso territorio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del CAC, sono previste due differenti tipologie di procedura:

- **Procedura ordinaria** in base al peso complessivo degli imballaggi importati, suddiviso per materiale (valida sia per gli imballaggi vuoti - **mod. 6.1** che per gli imballaggi pieni - **mod. 6.2**)
- **Procedure semplificate** con calcolo forfettario del CAC (solo per l'importazione di imballaggi pieni - **mod. 6.2**)
  - a) il CAC viene determinato in base a un calcolo forfettario sul **valore di acquisto delle merci imballate** (con aliquote differenti per prodotti alimentari e non alimentari);
  - b) Il CAC viene determinato in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (**tara**) senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio;
  - c) Il CAC viene determinato in base a delle fasce di **fatturato** riferito all'anno precedente a quello oggetto di dichiarazione.

# IL SISTEMA CONAI

## Rimborso del Contributo Conai per gli esportatori | aspetti procedurali

Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze del Conai e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Il Consorzio può pertanto presentare a Conai richiesta di rimborso/esenzione del Contributo per gli imballaggi esportati scegliendo una tra le seguenti procedure:

Procedura	Descrizione	Modulistica
<b>Procedura ex-post</b>	Il Consorzio che durante l'anno ha acquistato imballaggi assoggettati al Contributo Conai e li ha successivamente esportati, può richiedere il rimborso del Contributo versato su questi quantitativi.	<b>Modulo 6.6</b>
<b>Procedura ex-ante</b>	Il Consorzio determina la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione ( <i>plafond</i> ). Su questa quota può richiedere preventivamente l'esenzione del Contributo. A consuntivo il Consorzio determina il saldo a debito o a credito verso Conai dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti (conguaglio).	<b>Modulo 6.5</b>
<b>Compensazione import-export</b>	Per le aziende che sono contemporaneamente esportatrici e importatrici di imballaggi è possibile regolare contabilmente con Conai soltanto il saldo di Contributo risultante dalla differenza di tali partite.	<b>Modulo 6.10</b>

# IL SISTEMA CONAI

## Rimborso del Contributo Conai per gli esportatori | tempistiche

Materia	Descrizione	Termine
<b>RIMBORSO TOTALE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI</b>	Rimborso del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi esportati (EU + Extra UE) pari al 100% dell'importo spettante.	<b>29/02/2024</b>
<b>RIMBORSO PARZIALE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI</b>	Rimborso del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi esportati (EU + Extra UE) pari al 75% dell'importo spettante.	<b>29/03/2024</b>

# IL SISTEMA CONAI

## Rimborso del Contributo Conai per gli esportatori | elementi qualificanti

- Qualifica di **utilizzatore di imballaggi**: l'azienda acquista imballaggi vuoti e li utilizza per il confezionamento e il trasporto dei propri prodotti. Il rimborso può poi rivelarsi particolarmente interessante per le aziende che presentano le seguenti caratteristiche:
  - ✓ appartenenza a settori **packaging-intensive**, che fanno cioè largo uso di imballaggi (es.: food&beverage, cosmetica, chimica, farmaceutica, fashion, arredamento ecc...);
  - ✓ largo ricorso ad imballaggi in **plastica, materiali poliaccoppiati o vetro** (i quali pagano a monte un contributo molto elevato);
  - ✓ **Contribuzione Conai annua oltre i 10.000 €** (Contributo pagato ai fornitori nazionali + Contributo versato per eventuali imballaggi importati).
- Orientamento all'**export** (sia Paesi UE che Paesi Extra UE)
- **Compliance Conai**: l'azienda deve essere iscritta a Conai e in regola con il pagamento del Contributo ai propri fornitori nazionali di imballaggi vuoti e con le dichiarazioni dovute per eventuali importazioni di imballaggi (vuoti e pieni).



# IL SISTEMA CONAI

## Rimborso del Contributo Conai per gli esportatori | un caso pratico

Azienda di arredamento che esporta lampade (300.000 unità)

Tipologia imballo	Quantificazione volume esportati	Rimborso esigibile
 <b>Elementi di protezione in polistirene</b> (imballaggio primario)	qtà → 300.000 sagome di polistirene (1 per lampada) peso → 50 gr per sagoma per un totale di 15 ton aliquota Conai → plastica fascia C: 560 €/ton	8.400 €
 <b>Cartoni</b> (imballaggio primario)	qtà → 300.000 cartoni (1 per lampada) peso → 750 gr per scatola per un totale di 225 ton aliquota Conai → Carta Fascia 1: 5 €/ton   35 €/ton	2.813 €
 <b>Pallet</b> (imballaggio terziario)	qtà → 15.000 pallet a perdere (15 scatole per pallet) peso → 22 kg per pallet per un totale di 330 ton aliquota Conai → Legno: 8 €/ton	2.640 €
 <b>Film per pallettizzazione</b> (imballaggio terziario)	peso → 500 gr per pallet per un totale di 7,5 ton aliquota Conai → plastica A2: 150 €/ton   220 €/ton	1.313 €
<b>Totale rimborso</b>		<b>15.166 €</b>



# ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: LA NORMATIVA NAZIONALE

# ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

## Iter normativo

Settembre 2020

DLgs 116/2020 che modifica l'art. 219 comma 5 del DLgs 152/2006

«**tutti gli imballaggi** devono essere **opportunamente etichettati** secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una **corretta informazione ai consumatori** sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei **materiali di imballaggio** utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione»

Dicembre 2021

DL Milleproroghe  
228/2021

dispone la **sospensione dell'obbligo** di etichettatura fino al 31 dicembre 2022.

Gennaio 2023

A seguito della sospensione disposta con DL 228/2021, l'obbligo entra **in vigore a partire dal 1° gennaio 2023**

Gli imballaggi non conformi acquistati prima del 31.12.2022 possono essere immessi al consumo fino ad **esaurimento scorte**

# ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

## Campo di applicazione | prodotti assoggettati

L'obbligo di etichettatura ambientale riguarda:

- **tutti i prodotti che ricadono nella definizione di imballaggio** ai sensi del D.Lgs. 152/2006

*il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo*

- **Tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.** Gli imballaggi destinati a Paesi Esteri dovranno - in tutta la logistica pre-export - essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.



# ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

## Quali informazioni devono essere riportate in etichetta?

La normative introduce due obblighi:


### INDICAZIONE DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

La **codifica alfanumerica** identificativa del materiale di imballaggio come da Decisione 129/97/CE (per la lista completa delle codifiche previste dalla normative si vedano pp. 48-50).



### INDICAZIONI SULLA DESTINAZIONE FINALE DELL'IMBALLAGGIO

**Istruzioni per il conferimento in raccolta differenziata** al fine di " *facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi*", (per le diciture corrispondenti a ciascuna codifica alfanumerica si vedano pp. 48-50).



# ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

## Differenze fra imballaggi B2C e imballaggi B2B

### IMBALLAGGI DESTINATI AL CANALE B2C

imballaggi che sono ceduti al consumatore, inteso come qualsiasi “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo), i quali tipicamente terminano la loro vita utile presso le utenze domestiche.

Per ogni componente separabile manualmente l’etichetta deve obbligatoriamente contenere:

1. **Codifica alfanumerica** del materiale di imballaggio
2. **Istruzioni per il conferimento in raccolta differenziata**



ALU41  
Raccolta metalli

GL72  
Raccolta vetro

### IMBALLAGGI DESTINATI AL CANALE B2B

imballaggi che sono ceduti al professionista - vale a dire a qualsiasi “*persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale*” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo) - i quali tipicamente terminano la loro vita utile all’interno del circuito commerciale/industriale.

Per ogni componente separabile manualmente l’etichetta deve obbligatoriamente contenere la sola **codifica alfanumerica** del materiale di imballaggio. Tali imballaggi sono invece **esclusi dall’obbligo di informazioni sul conferimento in raccolta differenziata**.



PAP 20

# ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

## Best Practice

ASTUCCIO + INSERTO	VELINA	FASCETTA
CARTA - PAP20	CARTA - PAP22	COMPOSITA - C/PAP80
RACCOLTA CARTA	RACCOLTA CARTA	INDIFFERENZIATO
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE, CONFERISCI I RIFIUTI IN MODO CORRETTO		

Etichetta fisica | stampa diretta

Etichetta fisica | supporto esterno

Etichetta digitale

Indicazioni per lo smaltimento riportate nelle Istruzioni per l'Uso

**IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

Simbolo	Descrizione	Packaging del prodotto / raccolta differenziata
	Cartone non ondulato Riciclabile	Scatola di cartoncino / raccolta carta
	Carta Riciclabile	Istruzioni per l'uso / raccolta carta
	LDPE - Polietilene a bassa densità riciclabile	Busta di plastica (P/N 45451) / raccolta plastica

Attenersi alle disposizioni locali per la gestione dei rifiuti o per il corretto avvio a riciclo dei materiali di imballaggio.



BOTTIGLIA  
  
 GL  
 Vetro verde  
 Raccolta differenziata

TAPPO  
  
 FOR  
 Sughero  
 Organico o Raccolta differenziata dedicata

CAPSULA  
  
 C/ALU  
 Polilaminato Alluminio  
 Raccolta differenziata

# ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

## Claim ambientali di carattere volontario

In aggiunta alle informazioni previste dall'art.219, comma 5 del D.Lgs 152/2006, le aziende possono volontariamente decidere di veicolare altri contenuti quali ad esempio la riciclabilità dei propri imballaggi o il contenuto di riciclato degli stessi.

Tuttavia è importante evidenziare che, con riferimento agli imballaggi immessi sul mercato italiano, qualsiasi informazione diversa da quelle previste dall'art.219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 non ha carattere di obbligatorietà. Tali *claim* ambientali si rifanno a precise norme tecniche e schemi di certificazione che le aziende possono adottare **su base volontaria**.



**DALL'ITALIA VERSO L'EUROPA**





# SCHEMA GENERALE DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Principio cardine è la responsabilità di chi immette sul mercato l'imballaggio

## Soggetti responsabili

- Produttori e distributori
- Importatori
- Produttori di merce imballata (riempitori)

## Consumatori

- Utenti domestici
- Industrie / Retailer

## Riciclatori

## Operatori di raccolta dei rifiuti



Centri di raccolta/selezione



# OBIETTIVI UGUALI MA MODALITA' DIFFERENTI

## Peculiarità dei sistemi nel panorama europeo

### ➤ **Modalità di governance del sistema:**

In alcuni Paesi UE il mercato della gestione degli imballaggi è liberalizzato, per cui sono presenti diversi *compliance scheme* per la raccolta e il riciclo degli imballaggi. In altri, invece, è presente un solo *compliance scheme* che coordina e gestisce tutte le attività legate alla gestione degli imballaggi.

### ➤ **Identificazione dei soggetti responsabili:**

Generalmente la responsabilità per la gestione degli imballaggi ricade su Utilizzatori di imballaggi e Importatori di merce imballata. In altri casi minoritari (Italia) la responsabilità ricade su Produttori, Utilizzatori, Importatori di merce imballata. In alcuni Paesi è, inoltre, possibile trasferire tale responsabilità a terzi, prevedendo ad esempio accordi commerciali tra l'esportatore di merce imballata e l'importatore.

### ➤ **Tipologia di imballaggi rientranti nel campo di applicazione della normativa:**

In alcuni Paesi UE, i *compliance scheme* si occupano della gestione dei soli imballaggi «domestici», mentre in altri i vari soggetti sono responsabili anche degli imballaggi «commerciali/industriali» immessi sul territorio nazionale.



# CONTRIBUZIONI DIFFERENTI


## Direttiva nr. 62 del 1994 modificata dalla nr. 852/2018

Countries where EPR systems are in competition do not (yet) have financial incentive systems



How is the licensing of packaging organised within the framework of Extended Producer Responsibility (EPR) and where are there financial incentives for ecological packaging?

-  Licensing by several EPR systems in competition
-  Licensing by two EPR systems (low competition)
-  Licensing by one EPR system (only a single provider)
-  Currently no licensing
-  Financial incentive effect for ecologically advantageous packaging



Source: Expra, own presentation.

# CONTESTO EUROPEO



## Conclusioni “europee”

*“The examples show that MS, in order to achieve recycling targets, are implementing labelling schemes on packaging (on-pack labelling) and waste receptacles in different and uncoordinated ways. From the two mandatory schemes in France and Italy, it can be concluded that certain features of the developed labels are common, yet they are far from being harmonised, .... This leads to a fragmentation on the labelling systems across the EU that that might lead to confusion on the citizens’ side and to low recycling rates and most importantly creates a considerable Single Market barrier with additional cost burdens for firms and, eventually, citizens....”*

*In sum, the analysis of the current situation suggests that without an EU regulatory intervention, MS will continue to develop their own waste receptacle and product labelling schemes, without convergence towards a potentially more efficient harmonised system.”*




Figure 3: Mapping of existing product labelling schemes within the EU. JRC own elaboration, based on various sources.

Fonte: *Harmonised labelling of waste receptacles with matching product labels - Joint Research Centre (JRC), 2023*



# LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO - PPWR\*

## Principali novità

- Proposta di Regolamento Europeo UE per gli imballaggi in sostituzione della direttiva 94/62 e suoi aggiornamenti, dove verrà data una maggiore attenzione al **contenuto di riciclato**, alla **riciclabilità** e al **riutilizzo/riempimento**. In particolare il contenuto di riciclato e la riutilizzabilità degli imballaggi, comporteranno una generale rivisitazione dei corrispettivi/contributi/fee previsti per la gestione del fine vita degli imballaggi.
  - ✓ L'articolo 7 del disegno di regolamento, prevede: *“By 1 January 2030, the financial contributions paid by producers to comply with their extended producer responsibility obligations as laid down in Article 40 shall be modulated based on the percentage of recycled content used in the packaging”*.
  - ✓ Questi obblighi porteranno di sicuro ad una reingegnerizzazione degli imballaggi, in particolare modo quelli in plastica.
- Conferma degli **obbiettivi di riciclo** al 2030: 70% complessivamente per i rifiuti di imballaggio.
- **Eliminazione** di alcune tipologie di imballaggio; es. alcune tipologie di imballaggi monouso, quali quelli degli hotel di piccole dimensioni.
- La prevista introduzione di **sistemi DRS** (Deposit Return System) introdurrà un nuovo concetto di gestione di alcune tipologie di imballaggi (poliaccoppiati a base carta per contenimento per liquidi?) con regole e sistemi propri; ad esempio il sistema Pfand System tedesco di cauzionamento per le bottiglie in plastica.
- E' prevista una **riduzione** dal 5% al 15%, in maniera progressiva, dei rifiuti di imballaggio prodotti pro-capite.
- In ultimo, il Regolamento produrrà effetti di **standardizzazione** delle regole dei sistemi EPR, così come per l'etichettatura.



# LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO - PPWR

## Terminologie

### ❑ Riciclabilità

*Entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili*

Un imballaggio è considerato riciclabile quando è prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo del materiale che costituisce l'imballaggio.

La normativa tecnica di riferimento è la UNI EN ISO 13430.

### ❑ Riciclato o contenuto di riciclato.

Si intende la quantità di materiale realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate e dalle normative di settore (es. prodotti a contatto con alimenti). Attualmente la normativa di riferimento per ottenere una certificazione della quantità di materiale riciclato è la UNI En 15343:2008 o ISO 14021.

### ❑ Monouso / riutilizzabili

Gli imballaggi sono considerati riutilizzabili quando non sono stati concepiti, progettati e commercializzati per compiere più spostamenti o rotazioni durante il loro ciclo di vita, o per essere ricaricati o riutilizzati per lo stesso scopo per cui sono stati progettati. La normativa di riferimento per la certificazione della riutilizzabilità dell'imballaggio è la UNI EN 13429:2004.

# UNA COSTANTE EVOLUZIONE

Siamo in un contesto di continuo cambiamento e intensa produzione normativa

Proposta di Regolamento Europeo per gli Imballaggi - 2024


Proposta di Direttiva sulle dichiarazioni Ambientali-*greenwashing*

Applicazione della Direttiva SUP - 2021 →...

Proposta di Regolamento sulla progettazione ecocompatibile - DPP

PLASTIC TAX a livello dei singoli Paesi - UK, Spagna, Germania, ...

ESG - tassonomia UE per gli imballaggi in plastica



# CONCLUSIONI

Come essere conformi?  
Cosa vogliono i miei clienti?  
Chi è coinvolto?  
Come prepararmi al cambiamento?  
Quanto costa la sostenibilità?  
....  
A chi mi rivolgo?

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Contatti:

Pierluigi Gorani  
Senior Manager  
[Pierluigi.gorani@bdo.it](mailto:Pierluigi.gorani@bdo.it)  
cell: + 39 3383971090

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Audit | Advisory | BSO | Tax | Law

#### BDO Italia

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti e BDO Law S.r.l.Sta, società tra avvocati, sono membri di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.